



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24/02/2012

ADDI' 24/02/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| POLVERINI | Renata | Presidente | FORTE | Aldo | Assessore |
| CIOCCHETTI | Luciano | Vice Presidente | LOLLOBRIGIDA | Francesco | " |
| ARMENI | Fabio | Assessore | MALCOTTI | Luca | " |
| BIRINDELLI | Angela | " | MATTEI | Marco | " |
| BUONTEMPO | Teodoro | " | SANTINI | Fabiana | " |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " | SENTINELLI | Gabriella | " |
| CETICA | Stefano | " | ZAPPALA' | Stefano | " |
| DI PAOLANTONIO | Pietro | " | ZEZZA | Maria | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTE: SENTINELLI - ZEZZA

DELIBERAZIONE N. 65

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Primo intervento di riordino delle forme associative degli Enti Locali. Soppressione delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane".



65 24 FEB. 2012 R

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Primo intervento di riordino delle forme associative degli Enti Locali, Soppressione delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta n. 1/2002 e successive modifiche;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA** la legge 31 gennaio 1994, n. 97: "Nuove disposizioni per le zone montane";
- VISTA** la L.R. 22 giugno 1999, n.9: "Legge sulla Montagna";
- VISTA** la L.R. del 2 dicembre 2008, n. 20 "Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle Comunità Montane e per il riordino delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla Montagna) e successive modifiche";
- VISTO** l'articolo 29 del D.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che alla Comunità di arcipelago si applicano le norme sulle Comunità Montane;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2002, n. 478 con il quale è stata costituita la Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;



65 24 FEB. 2012 R

- VISTA** la legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2011 n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";
- VISTA** la legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";
- CONSIDERATO** che si rende necessario una più puntuale razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni per un ottimale contenimento della spesa mediante la soppressione delle 22 Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;
- VISTA** la proposta di legge regionale avente ad oggetto "Primo intervento di riordino delle forme associative degli Enti Locali. Soppressione delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;
- PRESO ATTO** che si rende necessario adottare, al fine di ottenere una più puntuale razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni per un ottimale contenimento della spesa, la proposta di legge regionale avente ad oggetto "Primo intervento di riordino delle forme associative degli Enti Locali. Soppressione delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;
- TENUTO CONTO** della nota prot. n. 20652 del 18 gennaio 2012 con la quale la Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza richiede alla Direzione regionale Attività della Presidenza il parere in ordine agli aspetti giuridico-legislativi sulla proposta di legge regionale concernente "Primo intervento di riordino delle forme associative degli Enti Locali. Soppressione delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane;
- VISTA** la nota prot. n. 73031 del 21 febbraio 2012 con la quale la Direzione regionale Attività della Presidenza ha inviato alla Direzione regionale Enti Locali e Sicurezza il testo della proposta di legge riformulato, come previsto dall'art. 65 comma 6 del regolamento regionale del 06.09.2002, n. 1, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;



65 24 FEB. 2012 R

VISTA la Relazione dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza;

All'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Primo intervento di riordino delle forme associative degli Enti Locali. Soppressione delle Comunità Montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane", che consta di numero 11 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 65 R
DEL 24 FEB. 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“PRIMO INTERVENTO DI RIORDINO DELLE FORME ASSOCIATIVE DEGLI
ENTI LOCALI. SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DELLA
COMUNITA' DI ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE”



Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nelle more dell'adozione della legge organica di riforma del sistema dell'associazionismo delle autonomie locali del territorio regionale, con la presente legge attua un primo intervento di riordino delle forme associative degli enti locali e provvede alla soppressione delle comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999 n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modificazioni, e della Comunità di arcipelago delle Isole Ponziane, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2002, n. 478 (Costituzione della Comunità di arcipelago delle Isole Ponziane), di seguito denominata Comunità di arcipelago nonché alla ripartizione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali e al conferimento delle relative funzioni ai comuni, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 4 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dei criteri individuati dall'articolo 9 della l.r. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni.



Art. 2

(Suppressione delle comunità montane e della Comunità di arcipelago delle Isole Ponziane)

1. Le comunità montane istituite ai sensi della legge regionale 9/1999 e la Comunità di arcipelago sono soppresse alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi delle comunità montane e della Comunità di arcipelago, soppresse ai sensi del comma 1, fatta eccezione per gli organi di revisione contabile, restano in carica fino all'insediamento dei commissari di cui all'articolo 4 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali. In tale periodo i suddetti organi possono adottare, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, anche atti di straordinaria amministrazione indifferibili e urgenti, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 3

(Procedura di ricognizione. Gestione finanziaria e patrimoniale)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle comunità montane e della Comunità di arcipelago provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti e la trasmettono alla Regione. In particolare, i presidenti:

- a) redigono l'inventario dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;
- b) indicano le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti;
- c) individuano le passività derivanti da contratti di mutuo in corso ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4.

2. Le comunità montane e la Comunità di arcipelago approvano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e provvedono all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, anche al fine dell'utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta per ogni ente inadempiente, ai fini dell'adozione, entro sessanta giorni dalla nomina, degli atti previsti dal citato comma 1.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname, with a checkmark-like flourish at the end.

Art. 4

(Nomina dei Commissari liquidatori e procedure di liquidazione)

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina di un Commissario liquidatore per ciascuna comunità montana e per la Comunità di arcipelago soppresse, definendone compiti e poteri, con decorrenza dalla data di trasmissione della ricognizione di cui all'articolo 3.

2. I Commissari liquidatori provvedono in particolare:

- a) alla ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
- b) all'estinzione dei mutui delle comunità montane e della Comunità di arcipelago soppresse, ove sussista la copertura finanziaria, che può essere realizzata anche attraverso l'alienazione di beni disponibili delle comunità montane stesse, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) all'attivazione degli istituti partecipativi delle organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, anche contrattuale, per il passaggio diretto o per l'attivazione delle procedure di mobilità collettiva del personale in servizio presso le comunità montane e la Comunità di arcipelago alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla loro nomina ai sensi del comma 1, i Commissari liquidatori provvedono ad adottare il piano di riparto pro quota, secondo le percentuali fissate dall'articolo 8, ai comuni facenti parte della Comunità montana e della Comunità di arcipelago soppresse, delle attività e passività nonché delle risorse umane e strumentali, in maniera congrua ad assicurare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6.

4. Entro quindici giorni dall'adozione, i Commissari liquidatori trasmettono il piano di cui al comma 3 alla struttura regionale competente in materia di enti locali.

5. Entro novanta giorni dalla trasmissione del piano di riparto, i commissari liquidatori adottano gli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai comuni interessati e il bilancio di liquidazione, corredato dal parere dell'organo di revisione contabile della Comunità montana e della Comunità di



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

arcipelago e li trasmettono alla Regione per la relativa approvazione. Tali atti costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento necessario alla successione dei comuni alle comunità montane e alla Comunità di arcipelago soppresse.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 5

(Estinzione delle comunità montane e della Comunità di arcipelago)

1. Al termine della procedura di liquidazione il Presidente della Regione, con proprio decreto, approva gli atti di trasferimento e il bilancio di liquidazione di cui all'articolo 4 e dichiara estinte le comunità montane e la Comunità di arcipelago. Dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente i comuni succedono in tutti i rapporti attivi e passivi intestati alle corrispondenti comunità montane e alla Comunità di arcipelago estinte.



Allegato
1/1/2010
[Signature]

Art. 6

(Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane e della Comunità di arcipelago)

1. Dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi delle comunità montane e della Comunità di arcipelago conferiti ai sensi della normativa statale e regionale di organizzazione delle funzioni amministrative, sono esercitati dai comuni appartenenti alla Comunità montana e alla Comunità di arcipelago estinte, con riferimento ai propri ambiti amministrativi, fermo il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa statale vigente in materia di esercizio in forma associata delle funzioni comunali.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 7

(Norme in materia di personale delle comunità montane e della Comunità di arcipelago)

1. Il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le sopresse comunità montane e la Comunità di arcipelago, è trasferito ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 4. Il rapporto di lavoro non subisce interruzioni e il personale stesso conserva, nei comuni di destinazione, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico accessorio in godimento alla data del 30 aprile 2013, riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.

2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso, agli stessi termini e condizioni.

3. Con successiva legge, la Regione prevede forme di incentivazione finanziaria pluriennali, decrescenti a partire dal terzo anno di inquadramento nei ruoli comunali del personale di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mancato trasferimento del personale delle sopresse comunità montane e Comunità di arcipelago ai comuni ai sensi del comma 1, è in ogni caso garantito il passaggio diretto del personale stesso alla Regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.



Alle l.c.c. 
11/5/13


Art. 8

(Fondo per la montagna)

1. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni montani e parzialmente montani appartenenti alle soppresse comunità montane il Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994 n. 97 secondo i seguenti criteri:

- a) per il 25% in parti uguali tra tutti gli enti destinatari;
- b) per il 25% in proporzione per la popolazione nelle zone montane;
- c) per il 50% in proporzione alla superficie del territorio montano;

2. I Comuni esclusi dalle Comunità Montane ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del d.lgs. 267/2000, concorrono con gli altri enti destinatari al riparto del Fondo nazionale per la montagna nella misura del 50% e in proporzione alla superficie del territorio montano, ai sensi del comma 1, lettera c).



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 9

(Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei compiti amministrativi)

1. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei comuni, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 14, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e nel rispetto delle previsioni dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale procede alle consultazioni con gli enti locali e con le loro associazioni, nelle apposite sedi concertative.



Alle l. l. c. n. 148/11
2011/11
[Signature]

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. In sede di prima applicazione, agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R47900, esercizio finanziario 2012.

2. Agli oneri derivanti dall'eventuale trasferimento del personale delle soppresse comunità montane ai sensi dell'articolo 7, comma 4, si provvede mediante i capitoli di cui all'UPB S11 ed all'UPB S13, esercizio finanziario 2012.



Handwritten signatures and initials.

Art 11
(Abrogazioni)

1. Dalla data di estinzione delle comunità montane ai sensi dell'articolo 5 sono abrogate:

- a) la legge regionale 22 giugno 1999. n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche, fatta eccezione per le disposizioni che prevedono incentivi per l'esercizio di attività in zona montana (indicare espressamente gli articoli);
- b) la legge regionale 2 dicembre 2008. n. 20 (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999. n. 9) e successive modifiche.



Illice
R. M. S.



REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E POLITICHE
PER LA SICUREZZA
L'Assessore

ALLEG. alla DELIB. N. *65 R*
DEL 24 FEB. 2012

RELAZIONE

Nel territorio regionale sono presenti 22 Enti montani costituiti con legge regionale 22 giugno 1999 n. 9, e successive modificazioni, nonché la Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 748 del 22 ottobre 2002, successivamente con Legge Regionale 2 dicembre 2008 n. 20 è stata approvata una riforma delle 22 Comunità Montane che venivano ridotte a 14. La suddetta legge regionale non ha trovato applicazione, in quanto si sarebbe dovuto dare seguito alla legge con decreto del Presidente della Regione, ma ciò non è avvenuto.

Ad oggi, la normativa nazionale impone uno stretto rigore sulle spese correnti; pertanto, con la presente legge si dà un primo segnale di riordino delle forme associative degli Enti locali, sopprimendo le attuali 22 Comunità Montane del Lazio e la Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane.

Giuseppe Emanuele Cangemi

